Progetto dell'appalto di "servizi di consulenza e mediazione finalizzate al mantenimento del posto di lavoro di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99" per il periodo 2 aprile 2013 − 1 aprile 2014, dell'importo complessivo di €. 41.000,00 (oltre iva) nella misura di legge.

1. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.

1.1 Quadro normativo e regolamentare

La legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", prevede:

- i. il "collocamento mirato", con cui si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e relazioni articolo 2;
- ii. che gli uffici competenti gli organismi individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 469/97 provvedano, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato articolo 6;

La legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS", con cui la Regione Veneto:

- i. promuove l'inserimento lavorativo delle persone disabili attraverso un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi, formativi ed educativi articolo 3;
- ii. istituisce apposito Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, così come previsto dall'articolo 14 della L. 68/99, per interventi integrativi rispetto a quelli di incentivi all'assunzione e adattamento del posto di lavoro, già finanziati dall'apposito Fondo nazionale di cui all'art. 13 della L. 68/99 articolo 8;
- iii. istituisce apposita Commissione per la gestione del fondo regionale, la quale ha competenza in tema di destinazione delle risorse, criteri di riparto e di utilizzo; in particolare tale organismo ricostruito con D.G.R. 493 del 19/04/2011- ha confermato l'indirizzo di trasferire le risorse alle province in considerazione sia delle competenze loro riservate dalla legge regionale in materia di lavoro sia dalla conoscenza diretta di cui dispongono per il tramite dei Centri per l'Impiego dei disabili in cerca di lavoro nonché delle aziende del territorio;
- iv. stabilisce che le province istituiscano il servizio di inserimento lavorativo dei disabili avvalendosi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; il servizio di inserimento lavorativo dei disabili, per i servizi di orientamento e di formazione professionale si può avvalere di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale, con cooperative sociali, con organismi pubblici e privati accreditati che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti articolo 6;

La L.R. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" con cui la Regione Veneto:

- i. individua le funzioni delle province, tra cui le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il d.lgs. 181/2000 recante "Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. a) L. 17/05/1999 n. 144" e ss.mm. e le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla L.68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e ss.mm. articolo 3, comma 2;
- ii. promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone disabili sostenendone l'inserimento al lavoro, la stabilizzazione occupazionale nonché le attività di lavoro autonomo articolo 34, comma 2;
- iii. promuove interventi di politica attiva del lavoro finalizzati a incentivare la partecipazione al lavoro dei soggetti svantaggiati a rischio di esclusione sociale, la prevenzione della disoccupazione favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e le forme di continuità lavorativa anche attraverso la formazione continua dei lavoratori e i processi di trasformazione e riorganizzazione economica e produttiva che sviluppino l'occupazione e/o migliorino le condizioni di lavoro; gli interventi sono realizzati tenendo conto della centralità operativa del sistema dei servizi per il lavoro articolo 30;

la D.G.R. 3674 del 30/11/2009, ad oggetto "Assegnazione alle province del Veneto del fondo regionale per l'occupazione dei disabili anno 2009" con la quale la Regione, in considerazione della natura integrativa dell'intervento, ha approvato i nuovi criteri di utilizzo, tra i quali, sono previste, all'allegato A, tra le misure di politica attiva del lavoro, "attività formativa propedeutica, contestuale e successiva all'inserimento lavorativo, purché collegata ad uno specifico e predefinito progetto di assunzione e/o mantenimento del posto di lavoro concordato con l'azienda";

la D.G.R. 2161 del 13/12/2011 ad oggetto "Assegnazione alle Province del Veneto del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili annualità 2010" con la quale la Regione Veneto conferma i criteri di utilizzo del fondo regionale introdotti con la già citata D.G.R. 3674 del 30/11/2009, disponendo che anche le risorse del Fondo Regionale già assegnate nelle precedenti annualità e non ancora utilizzate siano impiegate secondo tali criteri;

La D.G.R. 2238/2011 "Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. 3/2009)", in cui all'allegato A si definiscono le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro e le modalità di tenuta dell'Elenco regionale degli operatori accreditati ai sensi dell'art. 25 della L.R. 3/2009;

Il PEG settoriale "Politiche per il lavoro e la formazione" e il relativo PDO, nel quale si prevedono attività di gestione e progettazione del fondo regionale disabili e sviluppo di interventi di politiche attive del lavoro.

Dall'analisi degli interventi di politiche attive del lavoro rivolte a soggetti svantaggiati, deliberati dalla Regione Veneto negli ultimi anni, si evidenzia come i progetti di integrazione lavorativa prevedano spesso, unitamente alle attività di accompagnamento e inserimento al lavoro anche attività di mantenimento del posto di lavoro, al fine di stabilizzare il rapporto di lavoro e prevenire la disoccupazione. Per citare due esempi:

1. con la D.G.R. 21 del 17/01/2012 "Linee Guida regionali per l'inserimento lavorativo delle persone con disturbi psichici e Modello formativo (Pro.P)" la Regione Veneto evidenzia come le attività di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati devono porsi l'obiettivo più ampio dell'inclusione socio – lavorativa, che costituisce un processo centrale per la promozione del benessere della persona e si configura come fattore determinate per le politiche sociali al fine di ridurre i costi complessivi di assistenza e il ricorso agli

ammortizzatori sociali; negli ultimi anni il lavoro ha assunto da una parte caratteristiche sempre più variabili e mutevoli e dall'altra è diventato chiave di accesso ai diritti; per tali ragioni, i servizi di mediazione al lavoro devono porsi l'obiettivo di favorire la tenuta a lungo termine dell'impegno lavorativo, con azioni di supporto al mantenimento che medino fra le esigenze del datore di lavoro e quelle del disabile, anche attraverso la formazione e riqualificazione del lavoratore; per tali motivazioni, nelle linee guida previste dalla citata D.G.R. 21/2012, gli interventi diretti al mantenimento del posto di lavoro costituiscono parte integrante del processo di integrazione lavorativa e del progetto individualizzato;

2. con la D.G.R. 2341 del 08/08/2008 "Interventi per migliorare l'integrazione e/o il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati" la Regione Veneto evidenzia come il successo degli inserimenti lavorativi e la loro tenuta dipendano da una pluralità di fattori, tra i quali l'accompagnamento al lavoro e nel lavoro, l'approccio personalizzato, l'acquisizione di competenze tecnico – professionali specifiche e, nel caso di soggetti disabili, valutazione secondo criteri ergonomici del rapporto tra mansioni e condizione di disabilità; le azioni previste prevedono anche lo sviluppo di progetti di mantenimento del posto di lavoro, con la finalità generale di sostenere processi di adattabilità lavorativa.

1.2 Analisi del contesto

I Servizi per l'Impiego della Provincia di Venezia, dall'anno 2000 ad oggi, hanno dato piena attuazione alle indicazioni normative relative al "collocamento mirato" - inteso ai sensi dell'art. 2 della L.68/99 come "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni di problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro" - sia attraverso l'istituzione di servizi propri dedicati ai lavoratori disabili, sia attraverso la promozione di collaborazioni con "servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite", così come declinato nell'art. 6 della L.68/99.

Con determinazione n. 1617 del 29 luglio 2011 ad oggetto "Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili esercizio 2009. Progetto sperimentale e innovativo a sostegno di azioni approvate dal Comitato Tecnico (articolo 6, comma 2, Legge 68/99) finalizzate a favorire il mantenimento del posto di lavoro di lavoratori disabili" i Servizi per l'Impiego della Provincia di Venezia hanno approvato la realizzazione di un progetto sperimentale e innovativo, per incentivare azioni rivolte a sostenere il mantenimento del posto di lavoro di lavoratori disabili sulla base dei criteri deliberati dal Comitato Tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99) - così come riportati nel verbale di riunione del Comitato Tecnico del giorno 11/02/2011.

La finalità di tale progetto di mantenimento è quello di contrastare i fattori di criticità, che possono emergere nel corso del rapporto di lavoro, ridurre la qualità dell'inserimento lavorativo e mettere a rischio la tenuta del posto di lavoro attraverso l'individuazione di un percorso che può prevedere il sostegno finanziario all'azienda per la realizzazione di azioni di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale, adattamento posto di lavoro, apprestamento di tecnologie di telelavoro e rimozione di barriere architettoniche, modifica dell'orario lavorativo, particolari forme di sostegno durante l'orario lavorativo, tutoraggio aziendale.

Il progetto, tuttora in corso, prevede che le richieste di intervento siano valutate ed approvate dal Comitato Tecnico.

Ad oggi, sono state presentate due richieste di intervento da parte di Cooperative Sociali del territorio in riferimento a lavoratori già in carico ai Servizi di Integrazione lavorativa delle ULSS: per entrambe sono stati finanziati positivamente i progetti individuali di mantenimento.

Tenuto conto dell'andamento del citato progetto, si evidenzia come tale misura si stia dimostrando più idonea ad essere utilizzata dai datori di lavoro, in particolare nell'ambito del no-profit, che hanno nel proprio organico aziendale lavoratori assunti ai sensi della Legge 68/99 in carico ai Servizi di Integrazione lavorativa delle ULSS, i quali, avendo già un percorso di accompagnamento in atto con il lavoratore e l'azienda, possono più facilmente intercettare le eventuali criticità insorte nel corso del rapporto di lavoro mettendone a rischio la tenuta.

In tali situazioni, infatti, può essere efficace la presenza di un soggetto terzo che sia in grado di decodificare i fattori di criticità in una proposta di intervento concordata con azienda e lavoratore, unitamente alla possibilità di assicurare all'azienda un sostegno anche finanziario per la realizzazione degli interventi individuati.

Valutando, dunque, l'esito positivo del citato progetto tutt'oggi in corso, si ritiene di implementare l'offerta alle aziende del territorio, di dispositivi finalizzati a sostenere attività finalizzate al mantenimento del posto di lavoro di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99, attraverso una misura che:

- 1) permetta di allargare la platea dei datori di lavoro e dei lavoratori in particolare ai contesti profit che possono beneficiare di azioni finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, nel rispetto dei criteri di utilizzo del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili stabilito dalla Regione;
- 2) consenta di acquisire nuovi elementi conoscitivi in merito alle dinamiche, le necessità, le possibilità e le criticità che accompagnano i percorsi di inserimento lavorativo nelle fasi successive a quelle iniziali, facendo emergere i bisogni dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori ai sensi della L. 68/99, al fine di rispondere in maniera più precisa ai bisogni successivi all'inserimento; per tale finalità si ritiene utile realizzare un'indagine presso le imprese che hanno sede nel territorio provinciale sui temi della qualità dell'inserimento lavorativo, adeguatezza della mansione e dell'integrazione del lavoratore nell'ambiente di lavoro, bisogni formativi, insorgenza nel corso del rapporto di lavoro di fattori di criticità che possono ridurre la qualità dell'inserimento lavorativo e mettere a rischio la tenuta del posto di lavoro.

Per la tipologia di attività richieste, inquadrabili nell'ambito dei Servizi per il Lavoro, nel rispetto della già citata normativa regionale (articolo 30 della L.R. 3/2009), si ritiene opportuno individuare il soggetto idoneo allo svolgimento del complesso delle attività fin qui descritte, in coloro che soddisfino i seguenti requisiti tecnici:

- 1) essere iscritti nell'elenco dei soggetti accreditati allo svolgimento dei Servizi per il Lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 L.R. 3/2009) ai sensi della D.G.R. 2238/2011;
- 2) essere in possesso di comprovata esperienza, almeno biennale, e consolidata professionalità degli addetti nel campo dell'accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

1.3 Azioni previste

La Provincia di Venezia, così come previsto dalla D.G.R. 3674 del 30/11/2009, ad oggetto "Assegnazione alle province del Veneto del fondo regionale per l'occupazione dei disabili anno 2009" nella quale, all'allegato A, tra le misure di politica attiva del lavoro, è prevista la realizzazione di "attività formativa propedeutica, contestuale e successiva all'inserimento lavorativo, purché collegata ad uno specifico e predefinito progetto di assunzione e/o mantenimento del posto di lavoro concordato con l'azienda", intende promuovere un progetto finalizzato al mantenimento del posto di lavoro di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99.

Il progetto prevede l'affidamento, ad un soggetto terzo, di un complesso di attività finalizzate a individuare, accogliere e gestire la domanda di formazione / riqualificazione da parte di datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze soggetti assunti ai sensi della L. 68/99, al fine di superare fattori di criticità che possono ridurre la qualità dell'inserimento lavorativo e mettere a rischio la tenuta del posto di lavoro.

Il progetto prevede la realizzazione di quattro azioni:

Azione 1: ricognizione dei bisogni delle aziende

Azione 2: promozione degli interventi di mantenimento del posto di lavoro e consulenza per l'elaborazione del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione individuale

Azione 3: monitoraggio degli interventi e relazione finale sul progetto

Azione 4: presentazione della richiesta di sostegno del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione individuale ai fini della valutazione di ammissibilità

Il finanziamento delle Azioni 1, 2, 3 è a carico del bilancio provinciale.

Il finanziamento dell'Azione 4 è a carico del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili.

Azione 1: ricognizione dei bisogni delle aziende	
Contenuti	Realizzazione di una indagine presso le aziende della Provincia di Venezia finalizzata alla ricognizione dei bisogni dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze soggetti assunti ai sensi della L. 68/99 in tema di qualità dell'inserimento lavorativo, adeguatezza della mansione e dell'integrazione del lavoratore nell'ambiente di lavoro, bisogni formativi, insorgenza nel corso del rapporto di lavoro di fattori di criticità che possono ridurre la qualità dell'inserimento lavorativo e mettere a rischio la tenuta del posto di lavoro
Prodotto	Report
Modalità	L'aggiudicatario realizza un'indagine presso le aziende della Provincia di Venezia (in particolare aziende profit o comunque che non siano identificabili come contesti di "lavoro protetto") con le finalità esplicitate alla voce "contenuti", assicurando il rispetto dei seguenti elementi minimi: 1. elaborazione di un questionario rivolto alle aziende in tema di qualità dell'inserimento lavorativo, finalizzato a fare emergere i fattori di criticità che possono ridurre la qualità dell'inserimento lavorativo e mettere a rischio la tenuta del posto di lavoro e i bisogni dei datori di lavoro successivamente all'inserimento lavorativo; 2. individuazione di un campione di imprese con sede lavorativa nel territorio della Provincia di Venezia, rappresentativo della realtà locale per classe di addetti, settori attività, aree territoriali; 3. somministrazione del questionario ad almeno n. 100 imprese di cui al punto 2; 4. realizzazione di un report descrittivo sull'indagine condotta e sui risultati ottenuti.
Тетрі	Realizzazione report entro 6 mesi dall'inizio del progetto
Costi	Massimo € 5.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge

Azione 2: promozione degli interventi di mantenimento del posto di lavoro e consulenza per		
	l'elaborazione del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di	
formazione indi	viduale	
Contenuti	Promozione degli interventi (azioni di formazione e riqualificazione) di mantenimento del posto di lavoro presso datori di lavoro — con sede lavorativa nel territorio della Provincia di Venezia - che hanno alle proprie dipendenze soggetti assunti ai sensi della L. 68/99, che non siano già in carico ai Servizi di Integrazione Lavorativa dell'ULSS, e consulenza all'aziende interessate e al lavoratore per l'individuazione dei bisogni formativi; elaborazione di un progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione individuale, eventuale ricerca sul territorio dell'offerta formativa idonea, presentazione della richiesta alla Provincia di Venezia per la valutazione dell'ammissibilità alla misura di sostegno.	
Prodotto	Piano di promozione della misura Progetti di mantenimento / piani di formazione individuale	
Modalità	l'aggiudicatario si occupa direttamente del contatto diretto con azienda	
Тетрі	Elaborazione del Piano di promozione della misura: entro 1 mese dall'inizio del progetto Inizio attività promozione della misura: entro 2 mesi dall'inizio del progetto	
Costi	 Massimo € 36.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge, così suddivisi: a) piano di promozione: € 2.000,00 oltre I.V.A.; b) progetto di mantenimento / piano di formazione individuale: 500,00 € oltre I.V.A. per ogni progetto ammesso al finanziamento fino ad un massimo di n. 68; 	

Azione 3: monitoraggio degli interventi e relazione finale sul progetto	
Contenuti	attività di monitoraggio degli interventi
Prodotto	Relazione finale e complessiva sul progetto
Тетрі	Entro 2 mesi dalla fine delle attività

Azione 4: presentazione della richiesta di sostegno dei progetti di mantenimento attraverso	
l'attuazione di un piano di formazione individuale ai fini della valutazione di ammissibilità a	
valere sul Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.	
Modalità di	Il soggetto aggiudicatario presenta – per conto delle aziende individuate - le
ammissione	richieste alla Provincia di Venezia per la valutazione dell'ammissibilità alla
	misura di sostegno.
	La Provincia di Venezia valuta l'ammissibilità dei progetti di mantenimento /
	piani di formazione individuale presentati dalle aziende che hanno alle proprie
	dipendenze soggetti assunti ai sensi della L. 68/99 e finalizzati al superamento
	di fattori di criticità che mettono a rischio la tenuta del posto di lavoro, ed
	elaborati con la consulenza del soggetto aggiudicatario.
	La modalità di ammissione è a sportello e, conseguentemente, sono concessi
	contributi, nella misura non superiore al 20% del costo salariale annuo del
	lavoratore interessato e comunque fino ad un massimo di €. 4.000,00, fino ad
	esaurimento delle risorse complessive stanziate (consistenti in un primo
	accantonamento di € 200.000,00 suscettibile di ulteriore incremento) - per
I	l

	domande pervenute entro e non oltre la data di termine del progetto, che ha durata 12 mesi (salvo proroga). La Provincia di Venezia si riserva di definire la regolamentazione della misura entro il termine previsto per l'inizio delle azioni.
Prodotto	Progetti finanziati

2. Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

Servizio: "Consulenza e mediazione finalizzate al mantenimento del posto di lavoro di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99".

Costo complessivo dell'appalto: 41.000,00 € oltre I.V.A.

Periodo (indicativo): dal 02/04/2013 al 01/04/2014

Per il calcolo della spesa si è tenuto di quanto indicato dalla Regione Veneto nell'allegato A alla già citata D.G.R. 2341 del 08/08/2008 "Interventi per migliorare l'integrazione e/o il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati", al punto 1 della voce "Parametri economici e disposizioni attuative", composizione risorse dote individuale mantenimento".

Il costo è comprensivo anche delle spese generali di gestione, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), ed ogni altra spesa necessaria all'espletamento del servizio.

Azione 1: ricognizione dei bisogni delle aziende

Realizzazione di una indagine presso le aziende della Provincia di Venezia così come specificato alla voce 1.3

spesa prevista: massimo € 5.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge;

Azione 2: promozione degli interventi di mantenimento del posto di lavoro e consulenza per l'elaborazione del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione individuale

Realizzazione attività così come specificato alla voce 1.3

spesa prevista:

Massimo € 36.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge, così suddivisi:

- a) piano di promozione: € 2.000,00 oltre I.V.A.;
- b) progetto di mantenimento/piano di formazione individuale: 500,00 € oltre I.V.A. per ogni progetto ammesso al finanziamento fino ad un massimo di n. 68 per un totale di €.34.000,00

Costo a base di gara

€. 41.000.00 – Iva esclusa

3. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

ART. 1 Oggetto e ammontare dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio "Consulenza e mediazione finalizzate al mantenimento del posto di lavoro di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99". L'appalto ha una base di gara di € 41.000,00 (oltre IVA), per il servizio di seguito descritto. Non essendo l'attività oggetto di appalto caratterizzata da rischi di interferenza (le prestazioni da rendersi afferiscono a servizi di natura intellettuale), non è stato elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a Euro 0,00.

ART. 2 Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell'art. 124 del D.LGS. 163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Venezia con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.

ART. 3 Descrizione del servizio

L'appalto ha per oggetto il sevizio "consulenza e mediazione finalizzate al mantenimento del posto di lavoro di lavoratori assunti ai sensi della legge 68/99", che prevede nel periodo di svolgimento indicativamente previsto dal 02/04/2013 al 01/04/2014, la realizzazione di quattro azioni:

Azione 1: ricognizione dei bisogni delle aziende

Azione 2: promozione degli interventi di mantenimento del posto di lavoro e consulenza per l'elaborazione del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione individuale

Azione 3: monitoraggio degli interventi e relazione finale sul progetto

Azione 4: presentazione della richiesta di sostegno del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione individuale ai fini della valutazione di ammissibilità

ART. 4 Durata

Il contratto avrà durata di dodici (12) mesi, indicativamente dal 02/04/2013 al 01/04/2014.

ART. 5 Liquidazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento del corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato periodicamente - sulla base dello stato di avanzamento del servizio - entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture, redatte secondo le norme in vigore e accompagnate dalla documentazione indicata nel contratto, nelle modalità di seguito descritte:

Azione 1: ricognizione dei bisogni delle aziende:

spesa massima di € 5.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge da riconoscersi alla conclusione dell'attività (presentazione del report previsto) e nel rispetto della tempistica prevista dall'azione, così come specificato alla voce 1.3 della relazione tecnica;

Azione 2: promozione degli interventi di mantenimento del posto di lavoro e consulenza per l'elaborazione del progetto di mantenimento attraverso l'attuazione di un piano di formazione:

- 2.a Piano di promozione della misura e inizio attività promozione della misura: spesa massima di € 2.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge da riconoscersi alla conclusione dell'attività (presentazione di una relazione stato avanzamento servizio con sintesi del piano di promozione della misura e dimostrato inizio attività di promozione della misura) e nel rispetto della tempistica prevista dall'azione, così come specificato alla voce 1.3 della relazione tecnica;
- 2.b Progetti di mantenimento/piani di formazione individuale: spesa massima di 500,00 € oltre I.V.A. da riconoscersi per ogni progetto di mantenimento ammesso alla misura fino ad un massimo di n. 68.

Il costo è comprensivo anche delle spese generali di gestione, spese per lo spostamento sul territorio degli operatori (con mezzi propri o della ditta), ed ogni altra spesa necessaria all'espletamento del servizio.

Le fatture, in duplice copia, al fine di una regolare liquidazione, dovranno riportare tutti i dati indicati nel contratto e dovranno essere indirizzate ed inviate a:

Provincia di Venezia

Servizio Politiche attive per il Lavoro e Servizio Formazione professionale

Servizi Generali e Amministrativi

Viale Sansovino, 3/5

30172 Mestre

ART. 6 Spese

Tutte le spese, tasse, imposte ecc., inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto, ad esclusione dell'IVA sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.

ART. 7 Cauzione

Il soggetto aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art.113 del D.lgs 163/2006.

ART. 8 Tracciabilita' dei flussi finanziari

La ditta aggiudicataria si impegna all'integrale rispetto della disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 9 Penalità

L'aggiudicatario è soggetto a penalità, previa contestazione scritta da parte della Amministrazione e sempre dopo il ricevimento delle controdeduzioni, da produrre nel termine di 5 giorni dalla contestazione.

E' prevista una penale nella misura dell'uno per mille sull'importo complessivo del servizio per ogni giorno di ritardo sullo svolgimento delle attività previste alla voce 1.3 della relazione tecnica, se non per giustificato motivo valutabile insindacabilmente dal committente.

ART. 10 Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

Il soggetto appaltatore dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività qui dedotte ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare le stesse nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente capitolato.

Il soggetto appaltatore si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione dell'attività.

Il soggetto appaltatore dovrà eseguire i servizi e le prestazioni previsti nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti con

particolare riguardo a quelle relative alla sicurezza dei luoghi di lavoro, a quelle antinfortunistiche e sulla salute.

Il soggetto appaltatore è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il soggetto appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'attuazione dell'attività sono a carico del soggetto appaltatore fatte salve le spese connesse alle attività a carico dell'Amministrazione Provinciale.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente e direttamente il soggetto appaltatore.

ART. 11 Risoluzione del contratto

Il soggetto appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente hanno carattere di necessità.

In particolare il soggetto appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività.

Nel caso in cui il Responsabile Provinciale dell'esecuzione del contratto o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto del presente contratto non sono conformi allo stesso, contesterà l'inadempimento al soggetto appaltatore con lettera A/R, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal soggetto appaltatore, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al soggetto appaltatore.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiamo causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto appaltatore nell'espletamento dell'attività in parola.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

Nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, il contratto sarà risolta di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Provincia al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Al fine di recuperare penalità, spese e danni la Provincia potrà rivalersi su eventuali crediti del soggetto appaltatore nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione al soggetto appaltatore.

ART. 12 Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento della contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato e saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Venezia.

REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di	C.I.G.:
Scrittura privata redatta in	due originali
L'anno duemiladodici, il giorno del mese di	presso gli uffici della Provincia
di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,	
(.)
SONO COMPAR	RSI
da una parte:	
- il dott./ing. (dirigente), nato/a a() il	19 e domiciliato/a per la
carica presso la sede della Provincia di Venezia, il/la qua	ale interviene nel presente Atto in nome e
per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 8000	8840276, che nel contesto dell'Atto verrà
chiamata, per brevità, anche "Provincia". Il dott./ing. (dir	igente), competente a stipulare i contratti
per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lg	s. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto
provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la	a disciplina dei contratti e del decreto del
Presidente della Provincia 201. numero	, protocollo numero,
interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla del	erminazione dirigenziale di
aggiudicazione n del protocollo n	umero;
dall'altra parte: - il sig, nato a, codice fisca	, il, residente in
quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale rapnecessari poteri, dell'impresa/società	opresentante, come tale munito dei , con sede legale in
Commercio di, n, capitale social) interamente versato, data di iscrizione	e euro/00 (€
della C.C.I.A.A. numero di R.E.A, annotat sezione speciale in data	a con la qualifica di, nella presa/societànel
contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Ap (se la parte è un procuratore) il sig	•
	, cap, il quale interviene ne , con sede

Camera di Commercio din., capitale sociale euro/00 (€
) interamente versato, data di iscrizione Sezione Ordinaria della
C.C.I.A.A. numero di R.E.A, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di
, sig, con scrittura privata autenticata dal Notaio
dott, rep, del 20, registrata all' Ufficio di, in data
al n serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data
dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub "" per formarne parte integrante e
sostanziale).
(in caso di RTI) Il sig interviene nel presente Atto in nome e per conto di
, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:
, con sede in (), Via n, cap, capitale sociale
interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle
Imprese di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della
C.C.I.A.A. numero di R.E.A;
, con sede in (), Via n , cap, capitale sociale
interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle
Imprese di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della
C.C.I.A.A. numero di R.E.A;
giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato
·
collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott.
, rep, del, registrata all'Ufficio di, in data
al numero serie che, in originale/ in copia certificata conforme in data
dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub "" per formarne parte sostanziale ed
integrante.
Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel
contesto dell'Atto anche "Appaltatore".)
PREMESSO
- che, l'esecuzione del servizio denominato
è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio
, protocollo n,
esecutiva ai sensi di legge;
- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei
prescritti requisiti in capo all' "Appaltatore", come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12
aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione
procedure contrattuali del prot. numero del ;
- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come
previsto dall'art. 65 (sopra soglia)/ 124 (sotto soglia) del D.Lgs. numero 163/2006;
- (solo per società di capitali) che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla
composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di

voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata
trasmessa dall' "Appaltatore", come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della
"Provincia" in data al n;
- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con
le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri
in data e che è decorso, ai sensi dell'art. 11,
comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data, ragione per cui è possibile
procedere alla stipulazione del presente contratto;
- (eventuale) che si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data come
risulta dal relativo verbale.
- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di, in dataprot. numero CWE, dal quale risulta, tra l'altro:
a) la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;
b) che non sussistono le cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche amministrazioni ai fini di
cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, numero 575, e successive modificazioni, cosiddetta normativa
antimafia.
- che il Dirigente del Settore con atto del ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia". Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 (PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)
1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra
rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio denominato
come da progetto richiamato al successivo articolo 3.
ARTICOLO 3
(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO) 1. L'"Appaltatore" si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero
orotocollo numero, esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati: - relazione tecnica illustrativa; - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- (eventuale) elenco prezzi/ lista;
- (eventuale) documento per la valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I);
 Le Parti si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale. Detto capitolato, in copia
certificata conforme all'originale dal dott/ing. (dirigente) in data 201., è allegato al presente
contratto sotto la lettera "", per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. (eventuale) L'"Appaltatore" si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica presentata dall'"Appaltatore"in sede di gara. Detto documento è allegato al presente Atto sotto la lettera "", per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. (eventuale) E' parimenti allegato, al presente contratto, sotto la lettera " " per costituirne parte integrante e
sostanziale, la copia certificata conforme all'originale dal dott./ing in data del
documento "Elenco prezzi/lista".
4. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto i restanti documenti di cui al comma 1, in data odierna, per la loro integrale accettazione, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della 'Provincia'.
5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni,

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

ARTICOLO 4 (CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)
1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore" che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di
liquidazione finale del direttore di esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le
modificazioni apportate all'originale progetto di cui al precedente articolo 3.
4. Ai sensi dell'art. 311 del D.P:R. 207/2010, l'"Appaltatore" è obbligato ad assoggettarsi alle medesime
condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra
richiamato articolo.
5. Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, in
contradditorio con l'"Appaltatore", ai sensi dell'articolo 304 del D.P.R. 207/2010.
6. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'"Appaltatore".
7. La "Provincia" dichiara che effettuerà i pagamenti all'"Appaltatore", in acconto e a saldo, mediante mandati
di pagamento per mezzo del Tesoriere provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio
– San Marco 191.
8. L'"Appaltatore" informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig, al quale la Provincia effettuerà i pagamenti relativi al presente Atto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti. La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla "Provincia".
9. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da
notificarsi alla "Provincia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario

ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente

nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

11. La "Provincia" avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall'art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

ARTICOLO 5 (TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

- L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
- 2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'"Appaltatore" si impegna a dare immediata comunicazione alla "Provincia" ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto decorre dal e terminerà il

ARTICOLO 7

(INADEMPIENZE E PENALI)

1. Le Parti danno atto che, per quanto riguarda i casi di inadempimento o ritardo nell'adempimento e le conseguenti penali, si fa riferimento a quanto previsto dall' articolo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "."

ARTICOLO 8 (LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI)

1. L'"Appaltatore" avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso di esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo .. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

articolo 9

(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" di danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera "..".

ARTICOLO 10 (REFERENTE DELL'APPALTATORE)

1. L' "Appaltatore" dichiara che il signor	è responsabile della disciplina e del buon
ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha	obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento	e dichiara che il servizio oggetto del presente
contratto verrà eseguito sotto la personale cu	ra, direzione e responsabilità del signor
, nato a il, che potrà	a venire sostituito, in caso di impedimento, da altra
persona purché munita dei requisiti richiesti il	cui nominativo dovrà essere tempestivamente
comunicato	

ARTICOLO 11 (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

(eventuale se diverso dal responsabile del procedimento)

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecu-zione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando attraverso opportuni controlli che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'"Appaltatore", viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all' "Appaltatore", che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaustivamente la "Provincia" procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente contratto.
- d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 10 a cui è consegnata una copia.
- 2. La "Provincia" si impegna a comunicare all'"Appaltatore" l'eventuale variazione del nominativo.

ARTICOLO 12

(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA')

1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 13

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli ... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera ".." e l'articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

ARTICOLO 14

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

- 1. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.
- 2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 15

(CAUZIONE DEFINITIVA)

- 2. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.
- 3. La "Provincia" e l' "Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Provincia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.
- 4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 16

(POLIZZA ASSICURATIVA) (eventuale)

La "Provincia" prende atto che l'"Appaltatore" ha stipulato, a copertura dei rischi inerenti il
servizio appaltato, polizza di responsabilità civile verso terzi n, in data
con Assicurazioni, Agenzia di, per un
massimale per sinistro di/ euro (€,00) ed ha durata, per legge, fino alla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Copie della suddetta polizza è stata acquisita, come allegato alla nota del, trasmessa dallo
stesso "Appaltatore" e protocollata dalla "Provincia", il, al n
certificata conforme all'originale dal dott./ing in data, viene controfirmata dalle
Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.
ARTICOLO 17 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)
1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere
ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
ARTICOLO 18
(SUBAPPALTO)
1. Ai sensi dell'art del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente
Atto sotto la lettera "", è fatto divieto all'"Appaltatore"di subappaltare, anche parzialmente, il
servizio.
2. (eventuale) La "Provincia" dà atto all'"Appaltatore" che, in sede di presentazione della propria
offerta, ha dichiarato che eventualmente intende subappaltare, nei limiti di valore previsti dalla
legge, le seguenti parti del servizio
ARTICOLO 19
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E (eventuale) DIRETTORE
(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E (eventuale) DIRETTORE
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all" "Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott cui competono in particolare i seguenti adempimenti:
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott
DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO) 1. La "Provincia" indica all'"Appaltatore" che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'ing./dott

..... ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri

soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 21 (REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

La "Provincia" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da, in data, acquisito al protocollo della Provincia il, al numero;

ARTICOLO 22

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, *ovvero* che l'"Appaltatore" risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del, rilasciato dalla Provincia di

ARTICOLO 23 (DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di, all'indirizzo......

ARTICOLO 24

(SPESE CONTRATTUALI)

- 1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

ARTICOLO 25 (REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1086, n. 131.

ARTICOLO 26

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

- 1. La "Provincia" informa l' "Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing/dott. del Servizio,e per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.
- 2. La Provincia di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati,

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. La Stazione Appaltante Il dirigente del Servizio
L'Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Obblighi dell'Appaltatore e documenti facenti parte del contratto), articolo 4 (Corrispettivo dell'Appalto), articolo 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Durata del contratto), articolo 7 (Inadempienze e penali), articolo 13 (Risoluzione e recesso del contratto), articolo 18 (Subappalto), articolo 20 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti). La Stazione Appaltante Il dirigente del servizio
L'Appaltatore
······································